



Allegato PDF:

Foglio **N. 2.11.00**
informativo

Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni) e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia in data 29 luglio 2009 e pubblicate nel Supplemento Straordinario n.170 della Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2009 n.210.

Data aggiornamento 13/08/2010

PRESTITO AGRARIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Legnano Spa

Sede Sociale e Direzione Generale :Largo F. Tosi, 9 - 20025 Legnano

Capitale Sociale: 472.573.272,00 euro al 20/06/2007 .

Indirizzo E-Mail: Info@bancadilegnano.it

Indirizzo telematico: www.bancadilegnano.it e www.blbanking.it

Telefono 800.100.201 - Fax 0277004377

Codice ABI: 03204

Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale/P.IVA 09492720157

Iscritta all'Albo delle Banche: n. 5542

Appartenente al Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5584.8

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, F.do Nazionale di Garanzia, Cassa di compensazione e garanzia Spa

La società e' soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Milano.

CHE COSA SONO I PRESTITI AGRARI

Sono finanziamenti a breve/medio termine concessi dalla Banca ai sensi degli artt. 43 e seguenti del D.Lgs.385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) destinati in via esclusiva alle attività agricole e zootecniche, ossia attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali nonché a quelle ad esse connesse e collaterali, ossia l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti nonché le attività dirette alla fornitura dei beni o servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impegnate nell'attività agricola comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e di ricezione e ospitalità.

Finalità:

sono finanziamenti di scopo, che deve essere dichiarato in domanda e ne diventa presupposto ed elemento essenziale.

Soggetti finanziati:

I finanziamenti di credito agrario sono concedibili a tutti i soggetti che svolgono una delle attività sopra descritte. In particolare:

Imprenditori agricoli singoli o associati

Imprese agro-meccaniche

Società (agrarie, agro-alimentari, agro-industriali)

Imprenditori che svolgono attività connesse o collaterali all'attività agricola (es.: grossisti, grande distribuzione, dettaglianti, autotrasportatori, fioristi)

Consorzi agrari

Consorzi di bonifica, d'irrigazione e simili

Per quanto riguarda i finanziamenti di credito agrario di miglioramento, ivi compreso l'acquisto, si ricorda che tali operazioni possono essere concesse anche a soggetti che non esercitano l'attività agricola connessa o collaterale (es.: proprietario di fondo agricolo concesso in affitto che esegua opere di miglioramento del fondo stesso ovvero soggetto che non svolge attività agricola, ma che acquista un fondo agricolo che condurrà direttamente o che concederà in affitto)

Cambiale agraria

Titolo di credito previsto specificatamente per operazioni di finanziamento di attività agricole, equiparata agli effetti giuridici alla cambiale ordinaria. Oltre agli elementi essenziali previsti per quest'ultima, sulla cambiale agraria devono essere indicati lo scopo del finanziamento, il luogo dell'iniziativa finanziata e le eventuali garanzie che assistono il finanziamento.

E' soggetta ad imposta di bollo pari a 0,10/1000 (zero virgola uno per mille).

Forme tecnica e rimborso

1 - Sconto di cambiale:

viene sottoscritta dal soggetto finanziato un' unica cambiale agraria con scadenza eventualmente prorogabile con emissione di cambiale di proroga. Con il negozio di sconto la Banca anticipa all'imprenditore, mediante accredito sul conto corrente aperto presso la Banca finanziatrice, una somma pari al netto ricavo dello sconto della cambiale, deducendo dall'importo per il quale la cambiale viene emessa, gli interessi convenuti, le spese, le imposte e i giorni Banca. Il rimborso avviene pertanto in un'unica soluzione alla scadenza della cambiale inizialmente rilasciata o di quella di proroga, con addebito sul conto corrente acceso presso la banca finanziatrice. Gli interessi, calcolati ad un tasso fisso, vengono corrisposti in via anticipata, in quanto dedotti dalla Banca all'atto dell'erogazione.

2 - Rilascio di più cambiali:

vengono sottoscritte più cambiali agrarie con scadenza pari a quella delle singole rate previste dal piano di ammortamento. L'importo di ogni singola cambiale corrisponde alle rate stesse, ed è comprensivo di quota capitale ed interessi, calcolati ad un tasso fisso. Il rimborso avviene mediante addebito su conto corrente acceso presso la Banca finanziatrice. Può essere previsto un periodo di preammortamento.

Erogazione: in un'unica soluzione mediante accredito sul conto corrente acceso dall'imprenditore presso la Banca finanziatrice.

Durata: Sconto di singola cambiale di norma sino ai dodici mesi.

Rilascio di più cambiali: sino a sessanta mesi (di regola comprensivi dell'eventuale periodo di preammortamento).

Importo finanziamento: correlato alle esigenze economico/finanziarie del richiedente

Garanzie che possono essere richieste oltre al privilegio legale tipico della cambiale agraria sui frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione; bestiame, merci, scorte di materie prime, macchine, attrezzi e altri beni comunque acquistati con il finanziamento concesso, crediti anche futuri derivanti dalla vendita dei beni sopra indicati.

garanzie personali quale avallo o fideiussione ovvero garanzie reali quale il pegno e l'ipoteca ecc

Privilegio speciale: da costituirsi mediante atto notarile o scrittura privata autenticata e trascrizione nell'apposito registro, del privilegio speciale mobiliare previsto dall'art. 46 D. Lgs. 386/93 su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti in pubblici registri, quali:

impianti e opere esistenti e future concessioni e beni strumentali,
materie prime, prodotti in corso di lavorazione scorte, prodotti finiti, frutti bestiame e merci;
beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
crediti anche futuri derivanti dalla vendita dei beni sopra indicati

In caso di inadempimento, il giudice del luogo ove si trovano i beni oggetto di privilegio, legale e/o speciale, può su istanza della Banca, assunte sommarie informazioni, disporre il sequestro e la vendita.

Le operazioni di prestito agrario possono inoltre essere assistite dal Fondo Interbancario di Garanzia di cui all'art. 45 del D. Lgs. 385/93 (Testo Unico in materia bancaria e creditizia) il quale contribuisce con i criteri ed i limiti stabiliti dal regolamento al ripianamento della perdita che la banca dimostra di avere sofferto dopo l'espletamento nei confronti dei soggetti inadempienti delle procedure esecutive con escussione delle garanzie primarie acquisite a fronte del finanziamento. In particolare le operazioni in esame fruiscono della garanzia solo se effettuate a favore di:

operatori agricoli e contoterzisti singoli o associati in società di persone (sempre che tutti i soci rivestano la qualifica di operatori agricoli o contoterzisti)
cooperative agricole, loro consorzi e consorzi agrari iscritti nei registri prefettizi;
associazioni di produttori agricoli riconosciute nei termini di legge;
società di capitali in cui le cooperative agricole e loro consorzi detengono almeno il 60 % del capitale sociale.

Per le operazioni assistite dal Fondo la Banca deve obbligatoriamente effettuare all'atto dell'erogazione una trattenuta, incrementata della quota a suo carico, sull'importo originario delle operazioni stesse. Per importo originario si deve intendere:

nel caso di sconto: il netto ricavo;

nel caso di rilascio di cambiale: l'importo del finanziamento concesso.

La contribuzione a carico dei soggetti finanziati è pari al 30% sull'importo originario.

Estinzione anticipata:

Nello sconto di cambiale di norma non è ammessa l'estinzione anticipata del finanziamento

Nel rilascio di cambiale può essere acconsentita dalla banca contro versamento di una somma onnicomprensiva nella misura del 2% sul capitale residuo.

Principali rischi (generici o specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

Impossibilità di beneficiare dell'eventuale fluttuazione dei tassi al ribasso

Possibilità per la banca di variare anche in senso sfavorevole al cliente le condizioni contrattuali (qualora ricorra un giustificato motivo) ed economiche nel corso del contratto.

Condizioni economiche

Tassi in vigore	
Sconto effetti agrari	EURIBOR* + 3,00 p.p. a)
Rilascio cambiale agraria	IRS** + 3,00 p.p. b)
Spese istruttoria sull'importo minimo	0,10 % minimo euro 51,65
Giorni banca	gg. 5
Giorni valuta	gg. 1
Percentuale di mora	pari al tasso contrattuale pro-tempore vigente, maggiorato di un punto percentuale nel rispetto della normativa sull'usura
Compenso per rimborso anticipato	2,00 % del capitale residuo

a) * Rideterminato mensilmente in misura pari alla media aritmetica, arrotondata allo 0,05 superiore, dei tassi giornalieri " 3 mesi lettera ", relativi al mese solare precedente quello di applicazione.

b) ** Interest rate swaps - valore rilevato alla pagina irsb eu dell'info provider Bloomberg
Sempre nella misura massima consentita dalla Legge 108/96 e dalla relativa normativa di attuazione

Per visualizzare i valori aggiornati dei parametri di riferimento (euribor ed Interest Rate Swaps) vedasi foglio informativo n. 0.00.03

CALCOLO DEL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOABLE (TAEG) nel caso di prestito contro rilascio di cambiale agraria.

tasso nominale	5,187%*
durata	5 anni
importo finanziamento	euro 50.000,00
importo rata mensile	euro 947,85
spese istruttoria	euro 51,65
TAEG (calcolato sulla base dell'anno commerciale)	5,321%

(*) IRS (Interest rate swaps) rilevato alla pagina IRSB EU dell'info provider Bloomberg.

Sempre entro la misura massima consentita dalla Legge sull'usura n.108/96 ai sensi dell'art. 2 e dalla relativa normativa di attuazione.

IRS 5 anni del 30.7.2010 pari a 2,187%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai prestiti agrari, può essere consultato in filiale e sul sito www.bancadilegnano.it, nell'apposito foglio Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei finanziamenti alle imprese aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.

Principali clausole che regolano il servizio

Obblighi accessori

Il Cliente si obbliga:

- ad utilizzare le somme prese a prestito esclusivamente per lo scopo agricolo contrattualmente indicato. Qualora la destinazione concordata non venisse rispettata dal Cliente, la Banca può risolvere il Contratto per inadempimento. Di conseguenza, il Cliente dovrà restituire immediatamente le somme ricevute dalla Banca in esecuzione del presente Contratto di prestito, con gli interessi di mora maturati sino alla data del pagamento, nella misura stabilita contrattualmente;
- ad applicare ai propri dipendenti condizioni non peggiorative rispetto a quelle fissate nei contratti collettivi;
- a fornire alla Banca le informazioni che verranno dalla stessa richieste, consentendo ogni indagine tecnica ed amministrativa.

Risoluzione di diritto e decadenza dal beneficio del termine

Oltre a quanto sopra già indicato, nell'ipotesi di mancato rispetto dello scopo agricolo, la Banca ha il diritto di richiedere l'immediata restituzione delle somme dovute per capitale, interessi ed accessori resolvendo il Contratto, senza necessità di promuovere un'azione giudiziaria, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata, per qualsiasi causa;
- qualora per crediti per imposte sui redditi immobiliari venga a diminuire il valore dei beni oggetto del privilegio legale;
- qualora il Cliente sia protestato, o subisca una procedura giudiziale conservativa od esecutiva, o venga iscritta a suo carico una ipoteca giudiziale, o comunque si verifichino circostanze tali da pregiudicare il credito della Banca;
- le comunicazioni fatte dal Cliente alla Banca, o la documentazione prodotta per ottenere il prestito o richiesta in seguito dalla Banca, dovessero risultare false.

Estinzione anticipata — La Parte finanziata avrà la facoltà di restituire anticipatamente, in tutto o in parte il capitale mutuato. In tale ipotesi così come nel caso di risoluzione del contratto la Parte finanziata corrisponderà alla Banca, a titolo di indennizzo, un importo contrattualmente stabilito.

Reclami - Il cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a "Ufficio Legale Banca di Legnano - Largo Franco Tosi 9, 20025 Legnano (MI)", o inviata per posta elettronica a info@bancadilegnano.it o, infine, via fax al numero 0331521394, o consegnata allo sportello ove è intrattenuto il rapporto. La Banca deve rispondere entro 30 giorni (90 giorni se trattasi di reclami assoggettabili a depositi titoli, servizi finanziari e di investimento, ivi compreso le cassette di sicurezza). Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini previsti, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. <http://www.conciliatorebancario.it/http://www.conciliatorebancario.it/>

Conciliatore Bancario Finanziario (Via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma - tel 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it); se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente.

Prefettura territoriale competente (www.interno.it e www.tesoro.it) nell'ambito delle misure varate dal D.L. 185/08 convertito in l. 2/2009, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, è possibile utilizzare il presente canale scaricando la modulistica dai predetti siti istituzionali inviando via raccomandata o posta elettronica l'istanza alla Prefettura territorialmente competente.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Spese di istruttoria	<i>Spese per l'analisi di concedibilità</i>
Cambiale	<i>Titolo di credito all'ordine mediante il quale il sottoscrittore (traente od emittente) si obbliga a pagare una data somma di denaro a un terzo (prenditore) alla scadenza e nel luogo indicati nel titolo stesso.</i>
Periodo di sconto	<i>E' il periodo che intercorre fra la data in cui si effettua l'operazione di sconto e la data di scadenza dell'effetto.</i>
Interesse anticipato nello sconto della cambiale agraria	<i>E' il corrispettivo di una somma di denaro che viene detratto in via anticipata al cliente all'atto dell'erogazione del finanziamento</i>
Tasso fisso	<i>Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento</i>
Rata	<i>Pagamento che la parte finanziata effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo cadenze stabilite contrattualmente. Nel caso di rilascio di cambiale agraria, la rata è composta dalla quota capitale e dalla quota interessi; nel caso di sconto di cambiale agraria, la rata è composta della sola quota capitale, in quanto gli interessi sono calcolati in via anticipata</i>
Preammortamento	<i>Periodo iniziale del prestito nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi</i>
Ammortamento	<i>Processo di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate</i>
Interessi di mora	<i>Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate</i>